

Codice A1817B

D.D. 31 marzo 2021, n. 869

Nulla osta ai soli fini idraulici per l'ottenimento del nulla osta ai soli fini idraulici per occupazione area demaniale con intervento di realizzazione di rampa di alaggio con semplice pavimentazione in pietra antistante l'area del Lago Maggiore censita al N.C.T. Fg. 58 map. 188 in Comune di Verbania (Pratica n. 19/2021 del SU Edilizia). Richiedente: Sig. Morella Alessandro Mario e Sig.ra Costanzo Angela Maria.



ATTO DD 869/A1817B/2021

DEL 31/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici per l'ottenimento del nulla osta ai soli fini idraulici per occupazione area demaniale con intervento di realizzazione di rampa di alaggio con semplice pavimentazione in pietra antistante l'area del Lago Maggiore censita al N.C.T. Fg. 58 map. 188 in Comune di Verbania (Pratica n. 19/2021 del SU Edilizia).
Richiedente: Sig. Morella Alessandro Mario e Sig.^{ra} Costanzo Angela Maria.

In data 26/03/2021 con PEC prot. N° 15584 (prot. di ricevimento n. 15256/A1817A in pari data) il Sig. Morella Alessandro Mario e la Sig.^{ra} Costanzo Angela Maria hanno presentato, tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia – 4° Dipartimento – Programmazione Territoriale Edilizia Privata del Comune di Verbania, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del nulla osta ai soli fini idraulici per l'occupazione di area demaniale con intervento di realizzazione di rampa di alaggio con semplice pavimentazione in pietra antistante l'area del Lago Maggiore censita al N.C.T. Fg. 58 map. 188 in Comune di Verbania (Pratica n. 19/2021 del SU Edilizia).

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici firmati digitalmente dall'Arch. D. Bainotti in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere in argomento e l'occupazione dell'area di che trattasi.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati grafici trasmessi nonché dagli elaborati integrativi pervenuti in data 31/03/2021 nostro protocollo di ricevimento n° 16069/A1817B, l'esecuzione delle opere in argomento e l'occupazione dell'area è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

determina

che nulla osta ai fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Sig. Morella Alessandro Mario e alla Sig.^{ra} Costanzo Angela Maria possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione area demaniale con intervento di realizzazione di rampa di alaggio con semplice pavimentazione in pietra antistante l'area del Lago Maggiore censita al N.C.T. Fg. 58 map. 188 in Comune di Verbania (Pratica n. 19/2021 del SU Edilizia).

L'occupazione dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati ricevuti firmati digitalmente, che debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile del Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'occupazione stessa;
2. il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
3. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
4. Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi.
5. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L.

14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

*Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni*

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'